



COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Toldo Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Romano dr. Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio a partire da oggi.

Valdastico 03-04-2009

Il Segretario Comunale
F.to Romano dr. Roberto

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2009

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, della Legge n.267/00.

Si attesta la regolare pubblicazione all'Albo per 15 gg. consecutivi.

Valdastico

Il Segretario Comunale
F.to Romano dr. Roberto

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Valdastico 03-04-2009



Il Funzionario incaricato

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge in sessione Ordinaria in seduta di Prima convocazione sotto la presidenza del Sig. Toldo Alberto e la partecipazione del Segretario Comunale Sig. Romano dr. Roberto.

Fatto l'appello risultano:

Toldo Alberto	P
Giacomelli Renzo	P
Serafini Roberta	P
Moro Dario	P
Rech Ruggero	P
Dal Pozzo Antonio	A
Saccoccio Daniel	P
Marangoni Gio Maria	P
Zambon Agnese	P
Bonifaci Dario	P
Pettina' Gastone	A
Toldo Alessandro	P
Righele Fabio	P

Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 25-03-2009

Il Responsabile del servizio
F.to SARTORI MIRCA

II. CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», testualmente recita:

«Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

CHE l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 7 – Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;

DATO ATTO della necessità di predisporre apposito regolamento comunale attuativo del sopra citato art. 12 L. 241/90 al fine di garantire che la concessione di contributi economici possa avvenire secondo la più ampia trasparenza sulla base di criteri aggiornati e predeterminati tenendo conto dei bisogni della comunità e nel rispetto dell'assoluta imparzialità dell'Ente;

PREDISPOSTO a tal fine schema di regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi economici (all. 1);

RITENUTO di approvare i contenuti del suindicato schema di regolamento allegato al presente atto;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato (n. 1) schema di regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi economici.

CON successiva e separata votazione favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Valdastico

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, patrocinio

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e qualsivoglia altro vantaggio economico disposto dall'Amministrazione comunale nei confronti di soggetti pubblici e privati

2. E' disciplinata dal presente regolamento anche la concessione del patrocinio dell'Amministrazione a manifestazioni ed iniziative

TITOLO II – CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 2 - Contributi ordinari

1. L'Amministrazione comunale, ai fini della concessione di contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, valuta la rilevanza dell'attività sociale svolta nell'esercizio precedente, i risultati raggiunti ed il corretto impiego delle risorse pubbliche.
2. Il legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Comitato deve far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo, debitamente approvato, relativo all'esercizio precedente e copia del bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto, nonché una dichiarazione attestante il numero degli associati.
3. La Giunta Comunale, in presenza di adeguate disponibilità di bilancio, entro il 30 giugno, specifica i criteri di erogazione dei contributi annuali, dandone opportuna comunicazione agli enti, associazioni, comitati e simili.
4. Gli enti e le associazioni interessate, qualora emanato il provvedimento di Giunta di cui al comma precedente, presentano le richieste sui moduli approvati entro il 31 luglio, a pena di decadenza.
5. Il responsabile del servizio amministrativo finanziario, con determinazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, dispone l'erogazione del contributo, in attuazione dei criteri fissati dalla Giunta e verificata la documentazione eventualmente richiesta ai beneficiari.

Art. 3 - Contributi per iniziative singole o con cadenza periodica

1. L'Amministrazione Comunale, ai fini della concessione di contributi per singole iniziative e per manifestazioni o attività con cadenza periodica (annuale o pluriennale), valuta gli scopi, i destinatari e la rilevanza territoriale dell'iniziativa.
2. In particolare saranno considerate positivamente, compatibilmente con le esigenze di bilancio, quelle iniziative che perseguono le seguenti finalità:
 - Promozione culturale ed educativa;
 - Protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - Promozione e supporto ad eventi e manifestazioni aventi supporto ed iniziativa dell'Amministrazione Comunale
 - Promozione della pratica sportiva.

3. Il soggetto richiedente deve accompagnare la richiesta di contributo con una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa, dalla quale risulti la destinazione del contributo e la previsione delle entrate e delle spese.

4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno assunto per scritto dai soggetti beneficiari di utilizzarlo esclusivamente per le finalità, per le quali viene accordato.

5. I destinatari del beneficio sono tenuti a far risultare negli atti e nei mezzi, con i quali eventualmente effettuano pubblico annuncio di promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 4 - Contenuto delle richieste

1. La richiesta di contributo prevista dal precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Comitato o soggetto privato, deve contenere:

- a) l'indicazione del tipo di intervento richiesto al Comune: ammontare del contributo e dettagliata specificazione delle strutture, beni e personale comunale eventualmente richiesto;
- b) il beneficiario del contributo (dati anagrafici e fiscali);
- c) la dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del 2° comma dell'art 28 del DPR 600/73;
- d) la rilevanza dell'attività o dell'iniziativa nell'ambito comunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) i tempi ed i modi di svolgimento;
- f) i destinatari dell'attività o dell'iniziativa;
- g) la dichiarazione che il soggetto richiedente non è un partito politico, né una sua articolazione politico-organizzativa, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n° 195 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Ammissione al contributo

1. Sempre con riferimento ai contributi previsti dall'art. 3, con atto deliberativo, la Giunta comunale approva l'ammissione a contributo e individua l'ammontare dello stesso.

2. I criteri di riferimento per l'ammissione al contributo sono i seguenti:

- a) validità e rilevanza della manifestazione o dell'iniziativa, per la quale si richiede il contributo in rapporto ai fini istituzionali dell'Ente ed in rapporto alle finalità previste
- b) compatibilità dell'ammontare dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;
- c) valutazione equitativa delle richieste di contributo in rapporto all'analisi comparata delle stesse, alla situazione economica dei richiedenti, quale risulta dalla situazione contabile allegata alla domanda, ed ai programmi dell'Amministrazione comunale approvati dal Consiglio.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, a manifestazione o iniziativa avvenuta.

4. Per procedere alla liquidazione verifica che il contributo concesso non sia superiore alla differenza tra entrate ed uscite. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.

5. E' ammessa la possibilità di anticipare la liquidazione del contributo per iniziative di carattere sociale.

TITOLO III – CONTRIBUTI PER PARTICOLARI FINALITÀ

Art. 6 – Contributi per interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico

1. L'amministrazione comunale può concedere contributi a persone residenti nel Comune o ad Enti privati o associazioni che attivino interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico, con particolare riguardo a:

- strade vicinali o comunali o pertinenze di esse;
- attrezzature atte a migliorare la fruibilità del patrimonio pubblico.

2. La determinazione del contributo sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di presentazione di apposita richiesta e di istruttoria tesa a verificare l'effettivo rispetto della finalità prevista. In ogni caso la concessione di tale contributo, assolutamente facoltativo, precede l'intervento.

Art. 7 - Contributi a soggetti sportivi concessionari della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale

1. L'Amministrazione Comunale interviene con specifici contributi economici in favore dei soggetti concessionari della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.

2. La determinazione del contributo sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale all'atto della stipula della convenzione che regola l'affidamento in concessione ed i reciproci rapporti ed oneri tra concedente e concessionario.

3. Ai fini della misura del contributo da erogare è in ogni caso esclusa la possibilità che il contributo determini utili di gestione.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare le forme di controllo ritenute più adeguate; a tal fine i concessionari delle gestioni, a richiesta, dovranno esibire la documentazione comprovante le spese effettuate.

TITOLO IV - PATROCINIO

Art. 8 - Modalità di concessione

1. Il patrocinio è gratuito.
2. Le richieste di patrocinio debbono essere presentate al Comune almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
3. Il patrocinio, a seconda della rilevanza e dell'entità dell'iniziativa, può essere concesso:
 - a) dall'Amministrazione comunale, con delibera della Giunta;
 - b) dal Sindaco o suo delegato, con proprio specifico atto;
4. La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi, con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO V – CONTRIBUTI ALLE PERSONE

Art. 9 - Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari dei contributi del presente titolo i residenti nel comune che siano alternativamente:
 - cittadini italiani;
 - nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari;
 - stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Per poter beneficiare dei contributi i citati soggetti devono versare in una situazione di disagio socio-economico, accertata in base ai criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 10 – Tipi di contributo.

1. L'Amministrazione comunale preferibilmente eroga contributi sotto forma di beni e servizi necessari per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene e benessere psico – fisico, governo della casa e vita di relazione) .
2. Se tale forma di erogazione del contributo appare non funzionale o eccessivamente onerosa rispetto al risultato da conseguire, viene scelta la forma del contributo economico.
3. L'Amministrazione Comunale, entro le previsioni di legge, può prevedere o adottare forme di contributo sotto forma di agevolazioni tributarie o tariffarie.
4. Nel caso in cui il contributo economico rivesta carattere continuativo e permanente (ad es. assistenza a soggetti ricoverati in case di cura o di riposo), il Comune acquisisce come corrispettivo delle prestazioni erogate la proprietà (o la quota di proprietà) dei beni, mobili ed immobili, dell'assistito e/o dei parenti ed affini obbligati ai sensi dell'art.433 del c.c.

Art. 11 - Criteri per la definizione della condizione di disagio economico.

1. Il Comune di Valdastico considera versante in condizione di disagio economico il soggetto definito come tale dalla normativa in materia di indicatori di situazione economica equivalente.
2. Spetta alla Giunta Comunale stabilire il reddito complessivo imponibile al di sotto del quale è legittima la concessione del contributo, anche in modo diversificato per singoli servizi.

3. In ogni caso l'intervento economico del Comune sarà sussidiario a quello dei parenti tenuti al mantenimento ex articolo 433 del Codice Civile. A tal fine non vengono considerati "tenuti al mantenimento" i familiari con ISEE inferiore a quanto stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma.

Art. 12 - Criteri per la definizione della condizione di disagio sociale.

1. Il cittadino richiedente il contributo è tenuto a documentare la situazione di disagio sociale in cui versa.

2. La documentazione non è richiesta nel caso in cui il soggetto a beneficio del quale si chiede il contributo sia conosciuto e seguito da Servizi Sociali competenti per il territorio di residenza e risulti, da formale attestazione di quest'ultimo, in condizioni di disagio tali da non garantire, comunque, il necessario sostegno economico e gestionale.

3. Il Comune provvederà ad accertare quanto dichiarato, anche attraverso apposite verifiche eseguite dai servizi sociali.

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, predisposta dall'ufficio servizi sociali.

2. L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

4. La domanda dovrà essere redatta su modulo predisposto dai Servizi Sociali così come organizzati dall'Amministrazione Comunale.

5. Il competente ufficio garantisce tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande e per la compilazione delle autodichiarazioni ISE.

6. Al momento della consegna della domanda viene rilasciata l'attestazione provvisoria di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

7. Il Comune esercita i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche a campione.

Art. 14 - Ammissione al contributo

1. I contributi previsti nel presente titolo sono concessi, con atto deliberativo, dalla Giunta comunale, la quale con lo stesso provvedimento ne determina l'ammontare.
2. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione del contributo secondo le direttive della Giunta Comunale.

Art. 15 - Contributi per la fruizione di servizi sociali gestiti da altri Comuni.

1. Al soggetto appartenente ad un nucleo di convivenza di tipo familiare, che risulta in condizione di disagio economico o sociale, può essere erogato un contributo mensile finalizzato unicamente alla fruizione di servizi sociali gestiti da altri enti pubblici.
2. L'ammontare effettivo del contributo viene quantificato secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 – Cause che comportano la non concessione o la revoca del contributo.

1. Il sussidio non può essere concesso, oppure deve essere revocato, qualora si accerti che i beneficiari non si siano attivati per la ricerca di un lavoro, anche se saltuario, compatibile con le condizioni di salute e familiari. A tal fine è necessario che il beneficiario risulti iscritto nelle liste di collocamento e che, qualora iscritto, non abbia rifiutato proposte lavorative compatibili con le sue condizioni di salute e familiari. Costituisce, comunque, prova dell'attivazione per la ricerca di un lavoro l'iscrizione presso società per la fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il sussidio non può essere concesso oppure deve essere revocato qualora si accerti che i beneficiari abbiano conseguito contributi attraverso dichiarazioni non corrispondenti al vero.

TITOLO VI – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI

Art. 17 - Finalità

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente circa gli obblighi del Comune in materia di spese per la gestione degli istituti scolastici e ad integrazione di tale normativa, ai contributi e finanziamenti concessi all'Istituto Comprensivo presente sul territorio si applica la seguente normativa

2. L'Istituto Comprensivo, in riferimento esclusivo alle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio potrà richiedere contributo ai sensi del presente regolamento, in materia di diritto allo studio e di qualificazione dell'attività educativa ed in particolare per:

a) esercizio in delega, anche parziale degli obblighi comunali per la gestione dei plessi scolastici (acquisti e manutenzione di materiale, sussidi ed attrezzature di varia natura), a seguito di eventuale apposita convenzione;

b) iniziative o progetti tesi a qualificare l'azione educativa delle scuole, ivi compresa l'integrazione di soggetti portatori di handicap;

c) attività funzionali e collegate ad attività degli organi collegiali e comunque tese al miglioramento del rapporto scuola-genitori.

3. Relativamente alle strutture scolastiche gestite in comune con altri comuni, l'erogazione del contributo tiene, comunque, conto della compartecipazione di tali enti.

Art. 18 - Modalità

1. La richiesta di contributo dovrà essere formulata da parte dell'autorità scolastica ed indirizzata al Sindaco. Dovrà indicare, oltre alla somma richiesta, le finalità e la destinazione del contributo stesso.

2. Le richieste dovranno pervenire al Comune, normalmente, antecedentemente all'inizio dell'anno scolastico; non è comunque esclusa, in relazione ad esigenze particolari, la possibilità di richiedere contributi ai sensi del presente regolamento anche dopo tale data.

Art. 19 - Rendiconto

1. Le autorità scolastiche destinatarie dei contributi dovranno provvedere al termine dell'anno finanziario a rimettere a questo Ente un rendiconto illustrativo dell'utilizzazione dei finanziamenti ricevuti.

TITOLO VII - CONTRIBUTI STRAORDINARI E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art. 20 – Contributi straordinari

1. La Giunta Comunale è autorizzata a concedere contributi straordinari nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali non disciplinate nel presente Regolamento.
2. Eventuali iniziative ordinarie non previste nel presente regolamento possono essere attivate solo se disciplinate con norma regolamentare.

Art. 21 – Contributi di solidarietà

1. Il Comune di Valdastico ritiene proprio compito far crescere nella comunità locale lo spirito di solidarietà. A tal fine può concedere contributi a favore di popolazioni, categorie sociali o singoli individui, in condizione di particolare disagio o difficoltà; di detti interventi possono beneficiare Enti ed Associazioni, pubblici o privati, che operino sia a livello territoriale (Comuni, Regioni, Province, Comunità Montane) sia a livello nazionale ed internazionale, per iniziative di solidarietà sociale e di carattere umanitario, anche legate a catastrofi naturali.
2. La concessione di tali interventi ha luogo, oltre che su domanda dei soggetti interessati o loro rappresentanti, anche su iniziativa del Sindaco o di ciascun Consigliere comunale, di ciascun Assessore o di singoli gruppi, enti, associazioni presenti nel territorio.

Art. 22 – Norma transitoria

Le previsioni regolamentari di cui all'art.11 del presente regolamento entrano in vigore a seguito della successiva approvazione da parte della Giunta Comunale dei limiti di reddito di riferimento.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 1 - Contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, patrocinio.....	2
TITOLO II - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.....	3
Art. 2 - Contributi ordinari.....	3
Art. 3 - Contributi per iniziative singole o con cadenza periodica.....	3
Art. 4 - Contenuto delle richieste.....	4
Art. 5 - Ammissione al contributo.....	4
TITOLO III - CONTRIBUTI PER PARTICOLARI FINALITA'.....	6
Art. 6 - Contributi per interventi di conservazione c/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico.....	6
Art. 7 - Contributi a soggetti sportivi concessionari della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.....	6
TITOLO IV - PATROCINIO.....	7
Art. 8 - Modalità di concessione.....	7
TITOLO V - CONTRIBUTI ALLE PERSONE.....	8
Art. 9 - Soggetti destinatari.....	8
Art. 10 - Tipi di contributo.....	8
Art. 11 - Criteri per la definizione della condizione di disagio economico.....	8
Art. 12 - Criteri per la definizione della condizione di disagio sociale.....	9
Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda.....	9
Art. 14 - Ammissione al contributo.....	10
Art. 15 - Contributi per la fruizione di servizi sociali gestiti da altri Comuni.....	10
Art. 16 - Cause che comportano la non concessione o la revoca del contributo.....	10
TITOLO VI - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI.....	11
Art. 17 - Finalità.....	11
Art. 18 - Modalità.....	11
Art. 19 - Rendiconto.....	11
TITOLO VII - CONTRIBUTI STRAORDINARI E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.....	12
Art. 20 - Contributi straordinari.....	12
Art. 21 - Contributi di solidarietà.....	12
Art. 22 - Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.....	12